



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Procedure e criteri per le modalità di verifica degli standard professionali in itinere e finale, incluse l'osservazione sul campo, la definizione della struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale del personale docente, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59

IL MINISTRO

- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 ed in particolare l'articolo 13 del richiamato decreto nella parte in cui prevede la necessità di disciplinare con apposito decreto *«le procedure e i criteri di verifica degli standard professionali, le modalità di verifica in itinere e finale incluse l'osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale»;*
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”* e, in particolare: l'articolo 1, in base al quale l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa come autonomia didattica, scientifica e di ricerca e come libera espressione culturale del docente è diretta a promuovere *“la piena formazione della professionalità degli alunni”*; l'articolo 11, comma 4, in base al quale *“Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo”*; l'articolo 395, comma 1, in base al quale *“la funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità”*;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*;
- DATO ATTO che il citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dispone, all'articolo 21, la non applicazione, ai concorsi per il reclutamento del personale docente, inclusi gli insegnanti tecnico pratici, della scuola secondaria, degli articoli 400, 402, 403, 404, 425, 426, 436 comma 1, 437, 438, 439, 440 del decreto legislativo 16



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- aprile 1994, n. 297.
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e successive modificazioni, recante *“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- VISTI i decreti del Presidente della Repubblica, 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89, recanti i regolamenti relativi agli assetti ordinamentali, organizzativi e didattici delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 recante *“Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante *“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 luglio 2010, n. 61, concernente l’atto di indirizzo sulle modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica, emanato ai sensi dell’articolo 9 del decreto del presidente della repubblica 20 gennaio 2009, n. 17;
- VISTA la direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 dicembre 2012, recante *“Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”*;
- VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Scuola ed, in particolare, l’articolo 27, comma 1, in base al quale *«il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell’esperienza didattica, l’attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa della scuola»*;
- VISTO il Decreto del Ministro 27 ottobre 2015, n. 850, in base al quale è disciplinato l’anno di formazione e prova dei docenti assunti a seguito dei concorsi di cui all’articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- RITENUTO opportuno disciplinare lo svolgimento dell’anno di cui all’articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2017, per i soggetti iscritti nelle graduatorie regionali di merito di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b) del medesimo decreto legislativo.
- VISTA la richiesta di acquisizione di parere formulata al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d’ora in poi CSPI) formulata in data 2 novembre 2017;



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- VISTO il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione reso all'adunanza del 29/11/2017;
- RITENUTO di poter accogliere le richieste formulate dal Consiglio che non appaiono in contrasto con le norme regolanti il concorso e che non limitano eccessivamente i margini di discrezionalità dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali;
- RITENUTO di non accogliere la richiesta del CSPI formulata in relazione al comma 2 dell'articolo 3 (prima osservazione) circa la cancellazione dei candidati dalle graduatorie solo al superamento della prova finale e all'assunzione in ruolo in quanto in contrasto con quanto disposto dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59 all'articolo 17, comma 5;
- RITENUTO di non poter accogliere la richiesta del CSPI formulata in relazione al comma 2 dell'articolo 3 (seconda osservazione) in quanto in contrasto con quanto disposto dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59 all'articolo 8, comma 3;
- RITENUTO di non poter accogliere la richiesta del CSPI formulata in relazione all'articolo 9 (seconda osservazione) poiché risulterebbe eccessivamente oneroso da un punto di vista organizzativo garantire in ogni caso la presenza di professori universitari o di ricercatori nelle commissioni;
- RITENUTO di non accogliere la richiesta del CSPI formulata in relazione all'articolo 10 comma 6 (prima osservazione) circa la cancellazione dei candidati dalle graduatorie solo al superamento della prova finale e all'assunzione in ruolo in quanto in contrasto con quanto disposto dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59 all'articolo 17, comma 5;
- SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

DECRETA

Articolo 1
(Oggetto)

1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le procedure ed i criteri di verifica degli standard professionali, le modalità di verifica in itinere e finale del terzo anno del percorso FIT, nonché del percorso annuale di cui all'articolo 17, comma 5, del predetto decreto legislativo.



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
 - a) Legge: la legge 13 luglio 2015, n. 107;
 - b) Decreto Legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59;
 - c) Testo Unico: il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
 - d) percorso FIT: percorso di formazione iniziale, tirocinio e inserimento di cui all'articolo 8 del decreto legislativo;
 - e) percorso annuale: percorso di durata annuale di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo.

Articolo 3

(Terzo anno del percorso FIT)

1. Il terzo anno del percorso FIT e il percorso annuale assolvono alla finalità di verificare le competenze professionali del docente, osservate nell'azione didattica svolta nelle classi e nelle attività ad essa preordinate e ad essa strumentali, nonché nell'ambito delle dinamiche organizzative dell'istituzione scolastica sede di servizio.
2. I docenti avviati al terzo anno del percorso FIT e al percorso annuale coprono posti vacanti e disponibili con piena responsabilità didattica e il relativo contratto prevede le medesime condizioni normative ed economiche del contratto di supplenza annuale. Svolgono altresì il progetto di ricerca-azione di cui agli articoli 10, comma 2, e 11, comma 2, del decreto legislativo. L'ammissione ai predetti percorsi comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di merito regionali, nonché da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto, per ogni classe di concorso e tipologia di posto.
3. I docenti avviati al terzo anno del percorso FIT sono affiancati dai tutor di cui all'articolo 12 del decreto legislativo. Per i partecipanti al percorso annuale è prevista la presenza del solo tutor scolastico.

Articolo 4

(Progetto di ricerca-azione)

1. Il progetto di ricerca-azione per il percorso FIT è disciplinato con i decreti di cui agli articoli 10, comma 5, e 11, comma 5, del decreto legislativo.
2. Il progetto di ricerca-azione per il percorso annuale è strutturato in relazione a:
 - a) analisi dei bisogni e delle esigenze di istruzione, formative ed educative sulla base dell'analisi del contesto scolastico;
 - b) individuazione degli obiettivi e dei risultati di apprendimento, formativi ed educativi;



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- c) pianificazione delle attività, dell'ambiente di apprendimento, della gestione del gruppo, delle scelte didattiche e degli strumenti in coerenza con assunti e teorie sul processo di insegnamento-apprendimento;
- d) realizzazione dell'attività progettata;
- e) osservazione delle azioni e individuazione degli strumenti per monitorare in itinere e alla fine del processo di apprendimento;
- f) documentazione e riflessione professionale in relazione al percorso e alla valutazione dei risultati.

3. Il contenuto del progetto di ricerca-azione per il percorso annuale è proposto dal docente e dal tutor al dirigente scolastico. È coerente con l'assegnazione del docente alle classi, alle attività didattiche e al Piano triennale dell'Offerta Formativa, in particolare al curricolo, della specifica istituzione scolastica, oltre che alle Indicazioni nazionali per il primo ciclo e per i licei e alle Linee guida per gli Istituti tecnici e professionali.

Articolo 5
(Valutazione)

1. L'attività di docenza svolta nel terzo anno del percorso FIT e nel percorso annuale è valutata al fine di verificare la padronanza degli standard professionali da parte dei docenti con riferimento ai seguenti aspetti:

- a) possesso e corretto esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti;
- b) possesso e corretto esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali;
- c) osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti alla funzione docente.

2. La valutazione ha altresì il fine di verificare gli obiettivi raggiunti dal progetto di ricerca-azione.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), sono valutati la qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché il contributo al successo formativo e scolastico degli studenti. Sono valutati altresì le strategie inclusive e i risultati ottenuti dal docente in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché la collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche. A tal fine il docente redige, assistito dai tutor, la progettazione annuale, gli esiti di apprendimento attesi, le metodologie didattiche, le strategie inclusive per gli alunni e di sviluppo delle eccellenze, gli strumenti e i criteri di valutazione, che costituiscono complessivamente gli obiettivi dell'azione didattica. La progettazione è correlata ai traguardi di competenza, ai profili culturali, educativi e professionali, ai risultati di apprendimento e agli obiettivi specifici di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti e al piano dell'offerta formativa.



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

4. Ai fini di cui al comma 1, lettera *b*), sono valutate l'attitudine collaborativa nei contesti didattici, progettuali, collegiali, l'interazione con le famiglie e con il personale scolastico, la capacità di affrontare situazioni relazionali complesse e dinamiche interculturali, nonché la partecipazione attiva e il sostegno ai piani di miglioramento dell'istituzione scolastica.

5. Ai fini di cui al comma 1, lettera *c*), sono valutati l'assenza di provvedimenti disciplinari e il rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e del regolamento dell'istituzione scolastica;

6. La valutazione del progetto di ricerca-azione di cui all'articolo 4 è disciplinata, per il percorso FIT, con il decreto di cui agli articoli 10, comma 5, e 11, comma 5, del decreto legislativo. La valutazione del progetto di ricerca-azione per il percorso annuale è effettuata dalla commissione di cui all'articolo 9.

Articolo 6

(Verifiche in itinere)

1. Ai fini di cui all'articolo 5, sono previste attività di osservazione in classe a cura dei *tutor*, finalizzate al miglioramento delle pratiche didattiche e alla riflessione condivisa sugli aspetti salienti dell'azione di insegnamento. Le osservazioni sono focalizzate sulle modalità di conduzione delle attività di insegnamento, sul sostegno alle motivazioni degli allievi, sulla costruzione di climi positivi e motivanti, sulle modalità di verifica formativa degli apprendimenti.

2. Le sequenze di osservazione sono oggetto di progettazione preventiva e di successivo confronto e rielaborazione con il *tutor* e sono oggetto di specifica relazione del docente partecipante al percorso FIT o al percorso annuale. Alle attività di osservazione sono dedicate almeno 24 ore.

Articolo 7

(Portfolio professionale)

1. Nel corso del percorso FIT o del percorso FIT annuale, il docente cura la predisposizione di un portfolio professionale, in formato digitale, che dovrà contenere:

- a*) il curriculum formativo e professionale;
- b*) il bilancio delle competenze, da redigersi all'inizio e al termine del percorso;
- c*) la progettazione didattica, le attività didattiche svolte, le azioni di verifica intraprese;
- d*) il progetto di ricerca-azione;
- e*) il piano di sviluppo professionale.

Articolo 8

(Tutor)

1. La selezione e l'attività dei tutor sono disciplinati con il decreto di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo. Nelle more dell'adozione del predetto decreto si applica l'articolo 12 del decreto del Ministro 27 ottobre 2015, n. 850.



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Articolo 9

(Commissione)

1. La commissione di valutazione finale per l'accesso ai ruoli di cui all'articolo 13 del decreto legislativo è presieduta dal dirigente scolastico della scuola ove il titolare di contratto FIT ha prestato servizio nel terzo anno del contratto medesimo.
2. La commissione comprende altresì:
 - a) per i docenti avviati ai percorsi FIT, sia i docenti delle università o istituzioni AFAM impegnati nei corsi di specializzazione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo, sia i tutor universitario o accademico e coordinatore dell'interessato, nonché il tutor scolastico;
 - b) per i docenti avviati al percorso annuale, i soggetti di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, incluso il tutor scolastico. Il dirigente scolastico può altresì integrare la commissione includendovi professori universitari o ricercatori che abbiano svolto attività nell'ambito di tirocini formativi attivi o percorsi abilitanti speciali nella specifica classe di concorso o tipologia di posto.
3. La commissione ha il compito di individuare i criteri di verifica degli standard professionali di cui all'articolo 5, tenuto conto delle verifiche in itinere di cui all'articolo 6, nonché degli esiti del progetto di ricerca-azione.

Articolo 10

(Valutazione finale)

1. Sono ammessi alla valutazione finale i docenti che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio effettivamente prestato, dei quali almeno 120 per l'attività didattica. Costituisce altresì requisito di accesso lo svolgimento del progetto di ricerca-azione. Rimangono ferme le tutele previste dalla legge in caso di maternità, paternità o gravi malattie.
2. L'esame di valutazione finale consiste in un colloquio, relativo alle attività svolte nel terzo anno di percorso FIT o nel percorso annuale. La commissione si avvale della documentazione contenuta nel portfolio professionale, trasmesso dal dirigente scolastico alla commissione almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio.
3. Il colloquio si svolge nel periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche, compresi gli esami di qualifica e di Stato, e la conclusione dell'anno scolastico nel quale si è svolto il percorso. Può essere rinviato una sola volta per gravi motivi di salute ed altri previsti da legge e deve svolgersi comunque non oltre il 30 giugno successivo. In tal caso, per un anno scolastico, il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale rende indisponibile per le immissioni in ruolo un posto nell'ambito territoriale presso il quale il docente ha prestato servizio e l'eventuale immissione in ruolo decorre giuridicamente ed economicamente dal primo settembre dell'anno successivo a quello nel quale si è concluso il percorso.
4. L'assenza del candidato, non motivata ai sensi del comma 3, comporta il mancato superamento del percorso.
5. All'esito del colloquio, la Commissione si riunisce per l'espressione del parere. Il tutor scolastico presenta le risultanze emergenti dall'istruttoria compiuta in merito alle attività formative



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

predisposte, al progetto di ricerca-azione ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola. Il dirigente scolastico presenta una relazione per ogni docente comprensiva della documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring, e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile all'espressione del parere.

6. In caso di valutazione finale positiva, il titolare del contratto di cui all'articolo 3, comma 2, è assunto a tempo indeterminato, assegnato all'ambito territoriale presso il quale ha prestato servizio nel corso del terzo anno del contratto e gli è attribuito un incarico triennale ai sensi dell'articolo 1, commi dal 79 all'82, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

7. In caso di valutazione finale negativa, il contratto di cui all'articolo 3, comma 2, è risolto.

8. Il terzo anno del percorso FIT e il percorso annuale non sono ripetibili e, qualora valutati positivamente, assolvono agli obblighi di cui all'articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

IL MINISTRO

Sen. Valeria Fedeli

Valeria Fedeli